

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA	2
1.1) PREMESSA.....	2
1.1.1) La richiesta.....	2
1.1.2) La valutazione tecnico-economica	3
1.1.3) L'offerta	3
1.1.4) La realizzazione.....	6
2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA.....	6
3) CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI	6
3.1) AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	7
3.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI.....	7

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. La procedura di cui al presente capitolo fa riferimento, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

L'attività descritta può essere suddivisa in quattro fasi:

1. la richiesta;
2. la valutazione tecnico-economica;
3. l'offerta;
4. la realizzazione.

1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta, presentata a Snam Rete Gas, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) localizzazione e tipologia dell'impianto da alimentare (codice ISTAT attività produttive/comune);
- c) capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima) e dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo;
- d) volume annuo;
- e) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- f) attestazione del versamento di Euro 2.000,00 a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente.

Il soggetto richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna.

Inoltre, nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al capitolo "Qualità del gas", tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità.

Dopo aver ricevuto la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, Snam Rete Gas ed il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo verbale.

Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Entro 60 giorni dalla definizione del Punto di Consegna/Riconsegna (farà fede la data di sottoscrizione del verbale di cui sopra), Snam Rete Gas invierà al soggetto richiedente la relativa offerta di allacciamento, fatto salvo i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa.

Nel caso di accettazione della stessa la cauzione di cui al punto f) verrà restituito. Parimenti tale cauzione verrà restituita al momento in cui il richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, provvederà a concordare con Snam Rete Gas la realizzazione di un punto di connessione alla rete dei metanodotti, secondo quanto previsto alla presente procedura.

1.1.2) La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.

La metodologia di calcolo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia definita al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

1.1.3) L'offerta

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, Snam Rete Gas predispone un'offerta standard - il cui testo, riportato sul sito Internet e differenziato tra i casi in cui viene richiesto o meno il pagamento di un contributo, individua:

- le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale;
- i tempi di realizzazione, suddivisi tra:
 - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5 del capitolo "Responsabilità delle parti", alcun obbligo o responsabilità)

- tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione;
- la garanzia ~~bancaria~~ richiesta, di importo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.2 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;
- l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

L'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia dell'offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, o da soggetto munito degli adeguati poteri;
- 2) ~~sia presentata~~ **pervenga** a Snam Rete Gas, contestualmente alla suddetta accettazione dell'offerta, la garanzia ~~bancaria~~ di seguito descritta.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, il suo mancato pagamento comporterà l'automatica risoluzione del contratto.

Impegni del soggetto richiedente e garanzie ~~bancaria~~ conseguenti all'accettazione dell'offerta

- a) Il soggetto richiedente, qualora rinunci – con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas, dedotto l'eventuale contributo già versato.
- b) Nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete Gas, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una garanzia **in una delle seguenti forme:**

- **garanzia bancaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da un istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;** ;
- **deposito cauzionale non fruttifero.**

~~il testo della suddetta~~ **La suddetta garanzia bancaria, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, deve essere presentata in originale contestualmente**

all'accettazione dell'offerta. A fronte di detta garanzia bancaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

La costituzione del suddetto deposito cauzionale non fruttifero, dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trasportatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. La sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata valida fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento ovvero l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trasportatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente ~~punto~~ lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente ~~punto~~ lettera b).

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) e b), Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia bancaria, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia bancaria.

Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con Snam Rete Gas; procedure e linee guida circa le specifiche relative all'impianto di misura (che rimane di proprietà del cliente) sono contenute nel Codice di Rete (Allegato "Dimensionamento degli impianti REMI").

Il soggetto richiedente garantisce che, in caso di utilizzo, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, di norme, procedure e linee guida diverse da quelle previste nel Codice di Rete, siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura. Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire - a mezzo apposita

autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso Snam Rete Gas ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM);
- provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

1.1.4) La realizzazione

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie bancarie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Per quanto attiene le modalità di gestione degli impianti di misura si rimanda al capitolo "Misura del gas".

3) CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento dei nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.

3.1) Avviamenti di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e di Snam Rete Gas;
- possesso - nel caso di impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF.

3.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente richieda al Trasportatore di interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna - Snam Rete Gas procederà secondo le modalità di seguito descritte:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di discatura a seguito della ricezione del documento, sottoscritto da Utente e Cliente Finale ed allegato alla richiesta, che consenta di verificarne la comune volontà;
- 2) nei casi di cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà presentare, all'atto della richiesta al Trasportatore, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutte le altre ipotesi, l'Utente dovrà presentare, all'atto della richiesta al Trasportatore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale.

Al fine di richiedere la programmazione di una discatura, l'Utente compila in ogni parte e trasmette a Snam Rete Gas i moduli di richiesta previsti per ciascuna delle suddette casistiche e resi disponibili sul proprio sito Internet, secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

La richiesta di chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

Nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della documentazione trasmessa dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione da Snam Rete Gas all'Utente è effettuata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta.

L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato della richiesta di discatura avanzata a Snam Rete Gas (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'intervento di chiusura verrà svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente che sottoscriverà l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che assicuri la presenza all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante.

Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico.

Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- qualora il rappresentante dell'Utente al momento dello svolgimento dell'operazione, non fosse presente presso l'impianto di cui è stata richiesta la chiusura o, se presente, si rifiutasse di sottoscrivere il verbale;
- in assenza delle richieste della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- nel caso in cui il soggetto presente all'intervento in nome e per conto dell'Utente non corrisponda al nominativo indicato dal medesimo Utente quale proprio rappresentante;
- laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas - attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio descritta in precedenza - dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopraindicati. A tal fine l'Utente compila in ogni sua parte e trasmette a Snam Rete Gas, secondo le modalità indicate dalla stessa, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse il Trasportatore, sulla base della richiesta dell'Utente, adirà la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento, indicandone le modalità di esecuzione.

In tali ipotesi, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5 "Conferimento di Capacità di trasporto", paragrafo 10.